

Art. 9 delle C.G.P. delle A.P. (testo che si propone):

Passato il terzo mese dal giorno di scadenza del primo premio insoluto, la polizza è considerata, agli effetti del rischio, sospesa. - L'Istituto peraltro, su richiesta del contraente, consente la riattivazione della polizza entro due anni dalla scadenza del primo premio insoluto, contro pagamento di tutti i premi scaduti e dei relativi interessi. - Nel caso però in cui la morte dell'assicurato avvenisse entro i tre mesi successivi alla data del versamento dei premi arretrati per cause preesistenti alla data di riattivazione stessa viene considerata come non avvenuta ed i premi pagati in tale occasione vengono restituiti.

Il Consiglio, su conforme parere del Comitato Permanente, delibera di accogliere il testo proposto per l'art. 9 delle Conclusioni Generali di Polizza delle popolari

III - Personale -

a - Concessione aumenti triennali di stipendio con effetto 1° aprile e 1° luglio 1958 - XVI -

Il Direttore Generale, a norma del